

La Camera,

premessi che:

la Costituzione italiana recita all'articolo 46 che «ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende». Inoltre, al successivo articolo 47 non si può sottacere il puntuale riferimento al sostegno all'accesso del risparmio popolare «al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese»;

la legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) al comma 180 prevede, al fine di incentivare iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese, nonché la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti, l'istituzione di un apposito fondo presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali avente una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015, Il medesimo comma stabilisce, inoltre, che le modalità e i criteri di utilizzo delle suddette risorse debbono essere determinate con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sopra richiamata; la legge 98 del 2013, di conversione del decreto legge n. 69 del 2013 (cosiddetto «Decreto del Fare»), all'articolo 56-ter stabilisce che i Ministri dello Sviluppo economico, della Giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e politiche sociali debbono trasmettere al Parlamento una relazione sulla disciplina, sulle esperienze e sulle prospettive dell'azionariato diffuso, ovvero della partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa ed individuano le opportune misure, normative e di incentivazione fiscale, volte a favorire la diffusione delle predette esperienze in ambito nazionale e la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione a partire dai piani di azionariato. La suddetta relazione avrebbe dovuto essere trasmessa al Parlamento entro il 30 settembre del 2013; nella legge 92 del 2012, la cosiddetta «legge Fornero», di riforma del mercato del lavoro, in sede di esame parlamentare è stata inserita al comma 62 dell'articolo 4 una delega al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale dell'impresa così come per la definizione di misure per la democrazia economica. La delega sopra richiamata avrebbe dovuto essere esercitata, attraverso l'adozione di decreti legislativi attuativi, entro nove mesi dall'entrata in vigore della predetta legge;

a livello europeo la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, COM (2002) 364 dal titolo «Quadro per promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti» affronta gli aspetti generali che si pongono in relazione alla promozione di una maggiore diffusione della partecipazione finanziaria dei lavoratori nelle sue varie forme. Le molteplici forme di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, tendono tutte, pur nella diversità dei loro rispettivi regimi di partecipazione, a favorire l'associazione dei lavoratori dipendenti ai risultati dell'impresa, favorendo così una maggiore e più profonda coesione sociale all'interno dell'impresa stessa. La partecipazione dei dipendenti, ed in particolare la partecipazione azionaria, oltre a favorire la democrazia economica all'interno dell'impresa, può avere ripercussioni positive sulla crescita economica, sullo sviluppo e la competitività dell'impresa nonché sui livelli occupazionali ed in particolare sulla stabilità occupazionale nell'intero ciclo economico;

la Commissione europea nella Comunicazione COM(2012) 740 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Piano d'azione: diritto europeo delle società e governo societario – una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili» ha rilevato, tra i vari aspetti, l'importanza della partecipazione azionaria dei dipendenti, la quale può avvenire sotto forma di comunicazione di informazioni, consultazione e partecipazione al consiglio, ma può anche manifestarsi attraverso varie forme di partecipazione finanziaria e in particolare attraverso la partecipazione all'azionariato. La Commissione ha riconosciuto, altresì, l'importanza, ai fini di una migliore sostenibilità e più funzionante *governance* societaria, della partecipazione azionaria dei dipendenti, i quali, evidentemente, e a differenza degli altri azionisti, non sono interessati a seguire logiche di tipo speculativo. Pertanto, con il Piano di Azione 2014, di cui alla Comunicazione suddetta, la Commissione intende promuovere sia iniziative appropriate per incoraggiare lo sviluppo di regimi transnazionali di partecipazione azionaria dei dipendenti in Europa che iniziative volte a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla diffusione di questo strumento a livello nazionale; il Parlamento europeo ha approvato, in data 14 gennaio 2014, una risoluzione sulla partecipazione finanziaria dei dipendenti agli utili dell'impresa con la quale, tra le altre cose, raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di prendere in considerazione, soprattutto in ragione della perdurante e grave crisi economica e della non ancora superata instabilità finanziaria di moltissime imprese, misure adeguate per

incoraggiare le imprese, su base volontaria, a sviluppare ed offrire piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti (PFL) aperti a tutti i dipendenti, nel pieno rispetto del principio della non discriminazione. Inoltre, il Parlamento europeo, oltre a ribadire i positivi effetti che i piani di partecipazione finanziaria possono avere sulla coesione sociale, costituendo un'importante integrazione del governo societario sostenibile, ha sottolineato le necessarie cautele che debbono essere tenute in conto nella promozione dei piani di PFL al fine di evitare meccanismi penalizzanti per i lavoratori tra cui ad esempio la sostituzione delle retribuzioni dei dipendenti con la partecipazione agli utili piuttosto che al capitale dell'impresa; in data 21 ottobre 2010 il Comitato economico e sociale ha approvato a larghissima maggioranza un parere in tema di partecipazione finanziaria dei lavoratori in Europa (SOC/371) con il quale il Comitato ha rilevato la straordinaria opportunità rappresentata dalla partecipazione finanziaria dei lavoratori in quanto con essa si rende compartecipi, in misura maggiore e in modo migliore, imprese e lavoratori;

numerosi ed autorevoli studi dimostrano come la partecipazione finanziaria dei lavoratori sia portatrice di effetti significativamente positivi sia dal lato delle imprese aumentandone la competitività e la redditività, che dal lato dei lavoratori in quanto ne accresce le motivazioni, l'interesse, il senso di appartenenza, la condivisione degli obiettivi. I regimi di partecipazione finanziaria possono svolgere un ruolo davvero importante e innovatore sul versante della crescita economica così come su quello delle relazioni industriali favorendo una maggiore e migliore coesione sociale;

con specifico riferimento alla partecipazione azionaria oltre agli effetti positivi di cui abbiamo accennato al punto precedente non può non rilevarsi il duplice vantaggio. Per le imprese in termini di maggiore stabilità finanziaria, configurandosi la partecipazione azionaria dei dipendenti come un investimento a lungo termine e non un puro investimento speculativo, nonché in termini di maggiore capacità di raccolta di capitali; e per i lavoratori i quali non sono più soggetti irrilevanti in materia di governance societaria e gestione aziendale, partecipando, al contrario, alle scelte di *governance* e di gestione della società per la quale lavorano;

in Italia, seppur vi siano esperienze importanti, diversamente da molti altri Paesi dell'Unione e di origine anglosassone, la partecipazione dei dipendenti all'azionariato è ancora scarsamente diffusa, risultando ai minimi in particolare nell'ambito degli Stati Fondatori, come documentato dai dati annualmente pubblicati dalla Federazione Europea dell'Azionariato dei Dipendenti (EFES). La limitata diffusione della partecipazione azionaria dei dipendenti dipende anche dall'esistenza di un quadro regolatorio che non riconosce ai soggetti che intendono promuovere l'azionariato dei dipendenti di incidere concretamente,

impegna il Governo:

a dare sollecita attuazione alla disposizione prevista nella legge 147 del 2013, di cui in premessa, affinché il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, adotti in tempi rapidi il decreto volto a definire modalità e criteri per l'utilizzo delle risorse, pari complessivamente a 7 milioni di euro nel biennio 2014-2015, necessarie per incentivare iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti;

a riprendere nell'ambito di un provvedimento legislativo i contenuti di cui alla delega prevista al comma 62 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012 (cosiddetta Riforma Fornero), intesa ad introdurre elementi di partecipazione dei lavoratori nella gestione delle imprese e sulla quale, nella precedente legislatura, si era registrata una considerevole convergenza;

a definire un quadro normativo, compatibile con il contesto europeo, organico, efficace e al tempo stesso semplice in grado di favorire una legislazione favorevole alla promozione di regimi di partecipazione, anche azionaria, dei lavoratori dipendenti;

a promuovere a livello europeo, anche in ambito del semestre italiano di presidenza del Consiglio, iniziative volte a definire un quadro normativo coerente, in tutti gli Stati membri, in materia di partecipazione azionaria dei lavoratori dipendenti.

9/2679-bis-A/229. Tidei, Galperti, Bargerò.